

Ditta COSTRUZIONI STRADALI  
ARMANDO DI ELEUTERIO S.r.l. UNIPERSONALE  
Fraz. Scapriano, snc  
64100 – Teramo (TE)

**OGGETTO:** Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)  
Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  
Codice Pratica           0535717/22  
Progetto                 IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI  
Comune                 TERAMO (TE)  
Proponente             COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI ELEUTERIO  
                              S.r.l. UNIPERSONALE

**Giudizio n. 3861 del 09/03/2023. Trasmissione documentazione integrativa.**

La Ditta Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l. Unipersonale (di seguito Ditta), avente sede legale in Fraz. Scapriano snc, e sede operativa in Viale Bovio 168, site entrambe nel Comune di Teramo (TE), ha svolto Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. con il fine di presentare progetto per “Impianto di recupero rifiuti non pericolosi”.

In data 09/03/2023 è stato emesso Giudizio di cui in oggetto, nel quale si riporta che:

*“Richiamato il Piano Regionale Gestione Rifiuti approvato con D.C.R. n. 110/8 del 02.07.2018, ed in particolare i seguenti criteri localizzativi:*

*- Tutela della popolazione dalle molestie – Distanza da centri e nuclei abitati, che assegna un livello di prescrizione di tutela integrale specifica all'interno di una fascia di 100 m per gli impianti di cui alla categoria D10 della Tab. 18.2-1 del PRGR;*

*- Tutela da dissesti e calamità – Aree a rischio idrogeologico, che assegna un livello di prescrizione di tutela integrale specifica per gli impianti di gestione rifiuti in corrispondenza di pericolosità di scarpata Ps e all'interno delle relative fasce di rispetto (art. Art. 20 e Punto 5 dell'All. F delle NTA del PAI);*

*Ritenuto che, come anche previsto dal PRGR, le distanze per la verifica dei criteri localizzativi debbano essere calcolate a partire dalla recinzione perimetrale dell'impianto;*

*Rilevato che:*

*- dalle planimetrie presentate non è possibile valutare l'applicazione dei su richiamati criteri localizzativi;*

*- nello studio preliminare ambientale non sono descritte e valutate le modalità di approvvigionamento idrico per l'attività di mitigazione delle emissioni polverulente, né le relative quantità;*

*- la relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico non è conforme a quanto previsto dall'Allegato 3 alla D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011 e in particolare:*

- non viene proposta l'ipotesi di classificazione acustica;*
- non è chiarito quali sorgenti contribuiscono al clima acustico esistente (ante operam) e non è pertanto possibile valutarne la rappresentatività;*
- non è caratterizzato il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto, posto che i recettori sembrano trovarsi all'interno delle fasce di pertinenza;*
- non viene considerata la presenza dell'adiacente stabilimento di altra Ditta che realizza componenti per automezzi in materiali compositi, né come recettore né ai fini dell'effetto cumulo;*
- non viene valutato il rispetto del criterio differenziale;”*

Si esprime **Giudizio di rinvio**, con la necessità di presentare le seguenti integrazioni:

- “1. Produrre appositi elaborati planimetrici di confronto tra i confini impiantistici e le fasce di rispetto relative ai criteri localizzativi citati in premessa;*
- 2. Specificare le modalità di approvvigionamento idrico per l’attività di mitigazione delle emissioni polverulente e le relative quantità;*
- 3. Riformulare la valutazione previsionale di impatto acustico, in base a quanto esplicitato in premessa, allegando anche i Rapporti di Prova di tutte le misure eseguite in cui siano indicati posizione, orario, durata e sorgenti in funzione.”*

## INTEGRAZIONE N. 1

Il PRGR (approvato con D.C.R. n. 110/8 del 02.07.2018), assegna un livello di prescrizione di tutela integrale specifica all'interno di una fascia pari a 100 metri per gli impianti di cui alla categoria D10 della Tab. 18.2-1 del PRGR.

A tal proposito si allega elaborato planimetrico riportante il perimetro dell'impianto oggetto della presente istanza di VA ed i limiti di tolleranza del centro abitato limitrofo (All. 1).

Inoltre, il PRGR citato, assegna un livello di prescrizione di tutela integrale specifica per gli impianti di gestione rifiuti in corrispondenza di pericolosità di scarpata Ps e all'interno delle relative fasce di rispetto.

In data 16/03/2023, il tecnico abilitato incaricato dalla Ditta, ha effettuato tutti i rilievi necessari alla definizione dell'altezza della scarpata (si ricorda che ai sensi dell'All. F delle NTA del PAI l'altezza è il dislivello tra il ciglio ed il piede della scarpata, e che la fascia di rispetto si estende dal ciglio verso l'interno per un'ampiezza pari al doppio dell'altezza della scarpata fino ad una distanza massima di 60 metri).

Si allegano elaborati grafici prodotti (All. 2, All. 3, All. 4).

Di conseguenza nell'elaborato – Allegato 5, viene riportata la specifica fascia di rispetto in funzione delle misurazioni effettuate dal ciglio effettivo della scarpata rilevata.

In posizione Nord-Ovest dal perimetro dell'impianto, è presente, oltretutto, un'ulteriore pericolosità di scarpata che non è stata oggetto di rilievi in quanto, la sua fascia di rispetto massima, pari a 60 metri, è esterna al perimetro dell'impianto.

Inoltre si allega elaborato riportante la fascia di rispetto in riferimento alla linea di scarpata presente sul Geoportale Abruzzo (All. 6). In questo caso, è stata considerata, **in ottica eccessivamente peggiorativa**, un'altezza di scarpata per tutti i punti pari a 12,5 metri (superiore all'altezza rilevata dal tecnico nella sezione 1 di cui all'All. 4, pari a 10,16 metri, e di gran lunga superiore a tutte le altre altezze rilevate nelle altre sezioni (sezione 2 – 8,15 metri; sezione 3 - 5,70 metri; sezione 4 – 5,50 metri; sezione 5 – 4,40 metri; sezione 6 – 4,35 metri; sezione 7 – 4,32 metri; sezione 8 – 3,68)).

Di conseguenza è stata considerata una fascia di rispetto pari a 25 metri, per tutta la linea di scarpata (All. 6).

**Anche in questo caso, il perimetro dell'impianto non rientra all'interno della fascia di rispetto individuata.**

In posizione Nord-Ovest dal perimetro dell'impianto, si ricorda, è presente un'ulteriore pericolosità di scarpata che non è stata oggetto di rilievi in quanto, la sua fascia di rispetto massima, pari a 60 metri, è esterna al perimetro dell'impianto.

Secondo quanto sopra riportato, infine, si allegano Lay-Out dell'impianto aggiornati in funzione della nuova perimetrazione (All. 7; All. 8).

A tal proposito, si dichiara che, in relazione agli impatti descritti e valutati nello Studio Preliminare Ambientale trasmesso, ai sensi della nuova perimetrazione, avente estensione inferiore a quella precedentemente individuata, non vi sono state alcune variazioni.

## **INTEGRAZIONE N. 2**

Si specifica che l'acqua che verrà utilizzata per l'attività di mitigazione delle emissioni polverulente, sarà prelevata da una cisterna in cemento ubicata nel piazzale come riportato in planimetria (All. 7) e sarà rifornita ad ogni svuotamento attraverso ditta esterna.

Tale cisterna risulterà avere una capienza pari a circa 36 mc.

Come riportato nello studio valutazione delle emissioni di polveri provenienti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi (vedasi All. 9 allo Studio Preliminare Ambientale, pubblicato sullo SRA della Regione Abruzzo in data 27/12/2022), *"...nel caso in esame si prevede una quantità di acqua pari ad almeno 0,5 l/mq con minimo 1 applicazione/giorno (ogni 9 ore), raggiungendo un coefficiente di abbattimento minimo pari al 80%"*

Considerando che la superficie oggetto di stoccaggio, movimentazione e lavorazione dei materiali polverulenti connessi all'attività di recupero rifiuti non pericolosi, risulterà essere pari a circa 3.705 mq, risulta evidente che ogni giorno, nelle condizioni più gravose (frantumatore in funzione e/o movimentazione materiali e/o erosione da parte del vento) saranno necessari circa 1.852,5 litri di acqua (circa 1,86 mc), senza considerare le naturali precipitazioni meteoriche.

In caso di non utilizzo del frantumatore, in assenza di movimentazione materiali ed erosione del vento, si ritiene che l'utilizzo dell'acqua per abbattere le emissioni polverulente potrebbe non essere necessario.

### INTEGRAZIONE N. 3

Si allega valutazione previsionale di impatto acustico aggiornata secondo le specifiche richieste (All. 9).

TERAMO, li 20/03/2023

Ditta COSTRUZIONI STRADALI  
ARMANDO DI ELEUTERIO S.r.l. UNIPERSONALE  
Fraz. Scapriano, snc  
64100 – Teramo (TE)

Costruzioni Stradali  
Armando Di Eleuterio Srl  
Fraz. Scapriano, Snc - 64100 Teramo (TE)  
P.IVA e C.F. : 01562720870  
SDI : WP7SE2Q

### ALLEGATI

ALLEGATO 1 – DISTANZA CENTRO ABITATO

ALLEGATO 2 – RILIEVO SU ORTOFOTO

ALLEGATO 3 – RILIEVO SU PLANIMETRIA CATASTALE

ALLEGATO 4 - SEZIONI

ALLEGATO 5 – FASCIA DI RISPETTO SCARPATA CALCOLATA IN BASE AI RILIEVI EFFETTUATI

ALLEGATO 6 – FASCIA DI RISPETTO SCARPATA CON ESTENSIONE PARI A 25 METRI

ALLEGATO 7 – LAY-OUT IMPIANTO AGGIORNATO

ALLEGATO 8 – LAY-OUT IMPIANTO AGGIORNATO CON UBICAZIONE IRRIGATORI

ALLEGATO 9 – VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO AGGIORNATA